



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE E
FALLIMENTARE-**

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento–piano del consumatore

Il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20 dicembre 2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 04.01.2022 dalla sig.ra **Altimari Anna Maria** (cf. LTMNMR64B44H224O) e dal sig. **Foti Domenico Filippo** (cf. FTODNC95D07H224L) e le sue successive integrazioni.

OSSERVA

Sui ricorrenti grava la seguente debitoria come rideterminata dalla parte e dall’OCC a seguito delle udienze tenutesi il 05.04.2022, il 10.05.2022, il 07.06.2022, il 28.06.2022, il 11.10.2022, il 29.11.2022, e il 20.12.2022:

- **Banca Intesa San Paolo** per euro 122.162,77 (rif. Mutuo n. 080044424904) per euro 52.421,73 (rif. Mutuo n.080044425533) per euro 42.516,23(rif. mutuo n. 080044425831);
- **Banca Intesa San Paolo** per euro 9.394,82 (a titolo di finanziamento);
- **Pitagora Spa** per euro 22.500,00;
- **Italo SPV SRL (Santander)** per euro 63.775,51;
- **Condominio Acisos RC** per euro 17.118,68;
- **Residenza Lorica** per euro 850,00;
- **Banca Intesa San Paolo** per euro 1.534,48 (esposizione c/c);
- **Spese condominiali via Placido Gerace RC** per euro 95,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 906,67;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 791,39;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 152,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 454,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 432,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 152,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 462,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 174,00;
- **Comune di Reggio Calabria** per euro 241,55;
- **ADER** per euro 3.740,40;
- **Agenzia delle Entrate** per euro 15.297,49;
- **Avv. Miccoli Michele** per euro 17.403,42;
- **Sig. Lutri Alfredo** per euro 74.655,11;

L’esposizione complessiva dei ricorrenti, dunque, ammonta ad euro **447.231,25**.

Nell'espone la propria **situazione patrimoniale** i ricorrenti hanno dichiarato di essere proprietari nella misura del **75%** la sig. Altimari e del **20%** il sig. Foti dei seguenti **beni immobili**:

- Numero due unità immobiliari site in Reggio Calabria (R.C), Villaggio Arghillà n.44 censite al foglio Sal/3, particella 982, sub 54-55;
- Numero tre immobili siti in Reggio Calabria (R.C) in Villaggio Arghillà n.46 censiti al foglio Sal/3, particella 982, sub 56-57-58;

Nonché, di un immobile sito in Reggio Calabria via Placido Gerace n. 34, FG RC/126 (particella 395, sub. 18) nella misura del **50%** ciascuno.

Su detti cespiti risulta iscritta **ipoteca volontaria** a garanzia di mutuo fondiario in favore di Banca Intesa San Paolo.

Inoltre, la sig. Altimari risulta essere titolare di un **diritto di multiproprietà**, pari a 22,93 millesimi, di un'unità immobiliare sita in Lorica - fraz.di San Giovanni in Fiore (CS) individuata al NCEU del Comune di San Giovanni Fiore con i seguenti dati: Foglio 22 Part. 7072.

I ricorrenti risultano titolari del seguente **patrimonio mobiliare**: autovettura Audi A3 tg. DS 100 DZ, immatricolata nel 2008 e di un'autovettura Fiat Panda 4x4 tg BW228LB, immatricolata nel 2002.

A tali beni si aggiunge il **reddito della sig.ra Altimari** di euro 2.287,42 percepito mensilmente a titolo di pensione di reversibilità a cui si aggiungono euro 700,00 per canone mensile di locazione, per un totale mensile di euro 2.987,42.

Il sig. Foti Domenico Filippo ha dichiarato di aver percepito quale figlio superstite fino al marzo 2021 una somma pari a euro 800,00 mensili.

Ad oggi il **sig. Foti non risulta percepire alcun reddito**.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, le **spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare** sono pari ad euro 1.490,00.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (come modificata dalla L. 176/2020).

In particolare, con la proposta formulata i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) della prededuzione: euro 4.535,27 per il compenso dell'O.C.C.; complessivi euro 4.524,73 per i legali Avv. Laganà Giovanni e Pasquale Cananzi;
- *pagamento integrale* (pari al **100%**) dei creditori chirografari: Agenzia delle Entrate e Riscossione per euro 3.085,85; di Agenzia delle Entrate per euro 15.297,49; Comune di Reggio Calabria per euro 3.765,61;
- *pagamento parziale* (pari al **70%**) del creditore privilegiato: Banca Intesa San Paolo per euro 172.882,68 (importo comprensivo anche degli interessi calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti per tutta la durata della dilazione);
- *pagamento parziale* (nella misura del **30%**) dei creditori chirografari: Avv. Miccoli Michele per euro 5.221,03; sig. Lutri Alfredo per euro 22.396,53; Pitagora Spa per euro 6750,00, Italo SPV srl per euro 19.132,65, Condominio Acisos RC per euro 5.135,60; Residenza Lorica per euro 255,00; Banca Intesa Sanpaolo per euro 2.818,45; Condominio via P. Gerace per euro 28,50.

Dunque, la somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro **266.289,69** (comprensiva dell'importo di euro 9.060,00 da destinare al pagamento dei prededucibili).

Tale somma verrà corrisposta interamente dalla sig. Altimari (unica percettrice di reddito) mediante **numero 177 rate**, (di cui le prime 176 ciascuna di importo pari ad euro 1.510,00 e l'ultima di importo pari ad euro 529,69) versate secondo le modalità indicate nelle tabelle che seguono:

Tab. 1: Compensi dovuti all'OCC

No.	Data di pagamento	Capitale alla data del pagamento	Rata	Debito Capitale residuo
1	01/01/2023	4.535,27 €	1.510,00 €	3.025,27 €
2	01/02/2023	3.025,27 €	1.510,00 €	1.515,27 €
3	01/03/2023	1.515,27 €	1.510,00 €	5,27 €
4	01/04/2023	5,27 €	5,27 €	0,00 €

Tab. 2: Compensi dovuti ai legali dei ricorrenti nella procedura

No.	Data di pagamento	Capitale alla data del pagamento	Rata	Debito Capitale residuo
4	01/04/2023	4.524,73 €	1.504,73 €	3.020,00 €
5	01/05/2023	3.020,00 €	1.510,00 €	1.510,00 €
6	01/06/2023	1.510,00 €	1.510,00 €	0,00 €

Tab. 3: Rimborso del debito per rate dei mutui ipotecari

No.	Data di pagamento	Capitale alla data del pagamento	Rata	Debito Capitale residuo
-----	-------------------	----------------------------------	------	-------------------------

7	01/07/2023	172.882,68€	1.510,00 €	171.372,68 €
8	01/08/2023	171.372,68 €	1.510,00 €	169.862,68 €
9	01/09/2023	169.862,68 €	1.510,00 €	168.352,68 €
10	01/10/2023	168.352,68 €	1.510,00 €	166.842,68 €
11	01/11/2023	166.842,68 €	1.510,00 €	165.332,68 €
12	01/12/2023	165.332,68 €	1.510,00 €	163.822,68 €
13	01/01/2024	163.822,68 €	1.510,00 €	162.312,68 €
14	01/02/2024	162.312,68 €	1.510,00 €	160.802,68 €
15	01/03/2024	160.802,68 €	1.510,00 €	159.292,68 €
16	01/04/2024	159.292,68 €	1.510,00 €	157.782,68 €
17	01/05/2024	157.782,68 €	1.510,00 €	156.272,68 €
18	01/06/2024	156.272,68 €	1.510,00 €	154.762,68 €
19	01/07/2024	154.762,68 €	1.510,00 €	153.252,68 €
20	01/08/2024	153.252,68 €	1.510,00 €	151.742,68 €
21	01/09/2024	151.742,68 €	1.510,00 €	150.232,68 €
22	01/10/2024	150.232,68 €	1.510,00 €	148.722,68 €
23	01/11/2024	148.722,68 €	1.510,00 €	147.212,68 €
24	01/12/2024	147.212,68 €	1.510,00 €	145.702,68 €
25	01/01/2025	145.702,68 €	1.510,00 €	144.192,68 €
26	01/02/2025	144.192,68 €	1.510,00 €	142.682,68 €
27	01/03/2025	142.682,68 €	1.510,00 €	141.172,68 €
28	01/04/2025	141.172,68 €	1.510,00 €	139.662,68 €
29	01/05/2025	139.662,68 €	1.510,00 €	138.152,68 €
30	01/06/2025	138.152,68 €	1.510,00 €	136.642,68 €
31	01/07/2025	136.642,68 €	1.510,00 €	135.132,68 €
32	01/08/2025	135.132,68 €	1.510,00 €	133.622,68 €
33	01/09/2025	133.622,68 €	1.510,00 €	132.112,68 €
34	01/10/2025	132.112,68 €	1.510,00 €	130.602,68 €
35	01/11/2025	130.602,68 €	1.510,00 €	129.092,68 €
36	01/12/2025	129.092,68 €	1.510,00 €	127.582,68 €
37	01/01/2026	127.582,68 €	1.510,00 €	126.072,68 €
38	01/02/2026	126.072,68 €	1.510,00 €	124.562,68 €
39	01/03/2026	124.562,68 €	1.510,00 €	123.052,68 €
40	01/04/2026	123.052,68 €	1.510,00 €	121.542,68 €
41	01/05/2026	121.542,68 €	1.510,00 €	120.032,68 €
42	01/06/2026	120.032,68 €	1.510,00 €	118.522,68 €
43	01/07/2026	118.522,68 €	1.510,00 €	117.012,68 €
44	01/08/2026	117.012,68 €	1.510,00 €	115.502,68 €
45	01/09/2026	115.502,68 €	1.510,00 €	113.992,68 €
46	01/10/2026	113.992,68 €	1.510,00 €	112.482,68 €
47	01/11/2026	112.482,68 €	1.510,00 €	110.972,68 €

48	01/12/2026	110.972,68 €	1.510,00 €	109.462,68 €
49	01/01/2027	109.462,68 €	1.510,00 €	107.952,68 €
50	01/02/2027	107.952,68 €	1.510,00 €	106.442,68 €
51	01/03/2027	106.442,68 €	1.510,00 €	104.932,68 €
52	01/04/2027	104.932,68 €	1.510,00 €	103.422,68 €
53	01/05/2027	103.422,68 €	1.510,00 €	101.912,68 €
54	01/06/2027	101.912,68 €	1.510,00 €	100.402,68 €
55	01/07/2027	100.402,68 €	1.510,00 €	98.892,68 €
56	01/08/2027	98.892,68 €	1.510,00 €	97.382,68 €
57	01/09/2027	97.382,68 €	1.510,00 €	95.872,68 €
58	01/10/2027	95.872,68 €	1.510,00 €	94.362,68 €
59	01/11/2027	94.362,68 €	1.510,00 €	92.852,68 €
60	01/12/2027	92.852,68 €	1.510,00 €	91.342,68 €
61	01/01/2028	91.342,68 €	1.510,00 €	89.832,68 €
62	01/02/2028	89.832,68 €	1.510,00 €	88.322,68 €
63	01/03/2028	88.322,68 €	1.510,00 €	86.812,68 €
64	01/04/2028	86.812,68 €	1.510,00 €	85.302,68 €
65	01/05/2028	85.302,68 €	1.510,00 €	83.792,68 €
66	01/06/2028	83.792,68 €	1.510,00 €	82.282,68 €
67	01/07/2028	82.282,68 €	1.510,00 €	80.772,68 €
68	01/08/2028	80.772,68 €	1.510,00 €	79.262,68 €
69	01/09/2028	79.262,68 €	1.510,00 €	77.752,68 €
70	01/10/2028	77.752,68 €	1.510,00 €	76.242,68 €
71	01/11/2028	76.242,68 €	1.510,00 €	74.732,68 €
72	01/12/2028	74.732,68 €	1.510,00 €	73.222,68 €
73	01/01/2029	73.222,68 €	1.510,00 €	71.712,68 €
74	01/02/2029	71.712,68 €	1.510,00 €	70.202,68 €
75	01/03/2029	70.202,68 €	1.510,00 €	68.692,68 €
76	01/04/2029	68.692,68 €	1.510,00 €	67.182,68 €
77	01/05/2029	67.182,68 €	1.510,00 €	65.672,68 €
78	01/06/2029	65.672,68 €	1.510,00 €	64.162,68 €
79	01/07/2029	64.162,68 €	1.510,00 €	62.652,68 €
80	01/08/2029	62.652,68 €	1.510,00 €	61.142,68 €
81	01/09/2029	61.142,68 €	1.510,00 €	59.632,68 €
82	01/10/2029	59.632,68 €	1.510,00 €	58.122,68 €
83	01/11/2029	58.122,68 €	1.510,00 €	56.612,68 €
84	01/12/2029	56.612,68 €	1.510,00 €	55.102,68 €
85	01/01/2030	55.102,68 €	1.510,00 €	53.592,68 €
86	01/02/2030	53.592,68 €	1.510,00 €	52.082,68 €
87	01/03/2030	52.082,68 €	1.510,00 €	50.572,68 €
88	01/04/2030	50.572,68 €	1.510,00 €	49.062,68 €

89	01/05/2030	49.062,68 €	1.510,00 €	47.552,68 €
90	01/06/2030	47.552,68 €	1.510,00 €	46.042,68 €
91	01/07/2030	46.042,68 €	1.510,00 €	44.532,68 €
92	01/08/2030	44.532,68 €	1.510,00 €	43.022,68 €
93	01/09/2030	43.022,68 €	1.510,00 €	41.512,68 €
94	01/10/2030	41.512,68 €	1.510,00 €	40.002,68 €
95	01/11/2030	40.002,68 €	1.510,00 €	38.492,68 €
96	01/12/2030	38.492,68 €	1.510,00 €	36.982,68 €
97	01/01/2031	36.982,68 €	1.510,00 €	35.472,68 €
98	01/02/2031	35.472,68 €	1.510,00 €	33.962,68 €
99	01/03/2031	33.962,68 €	1.510,00 €	32.452,68 €
100	01/04/2031	32.452,68 €	1.510,00 €	30.942,68 €
101	01/05/2031	30.942,68 €	1.510,00 €	29.432,68 €
102	01/06/2031	29.432,68 €	1.510,00 €	27.922,68 €
103	01/07/2031	27.922,68 €	1.510,00 €	26.412,68 €
104	01/08/2031	26.412,68 €	1.510,00 €	24.902,68 €
105	01/09/2031	24.902,68 €	1.510,00 €	23.392,68 €
106	01/10/2031	23.392,68 €	1.510,00 €	21.882,68 €
107	01/11/2031	21.882,68 €	1.510,00 €	20.372,68 €
108	01/12/2031	20.372,68 €	1.510,00 €	18.862,68 €
109	01/01/2032	18.862,68 €	1.510,00 €	17.352,68 €
110	01/02/2032	17.352,68 €	1.510,00 €	15.842,68 €
111	01/03/2032	15.842,68 €	1.510,00 €	14.332,68 €
112	01/04/2032	14.332,68 €	1.510,00 €	12.822,68 €
113	01/05/2032	12.822,68 €	1.510,00 €	11.312,68 €
114	01/06/2032	11.312,68 €	1.510,00 €	9.802,68 €
115	01/07/2032	9.802,68 €	1.510,00 €	8.292,68 €
116	01/08/2032	8.292,68 €	1.510,00 €	6.782,68 €
117	01/09/2032	6.782,68 €	1.510,00 €	5.272,68 €
118	01/10/2032	5.272,68 €	1.510,00 €	3.762,68 €
119	01/11/2032	3.762,68 €	1.510,00 €	2.252,68 €
120	01/12/2032	2.252,68 €	1.510,00 €	742,68 €
121	01/01/2033	742,68 €	742,68 €	0,00 €

PAGAMENTO CREDITORI CHIROGRAFARI CON TITOLO

DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO RATA	MICCOLI MICHELE	LUTRI ALFREDO
IMPORTO	€	€ 5.221,03	€ 22.396,53
%		18,905%	81,095%
01/01/2033	€ 767,32	€ 145,06	€ 622,26
01/02/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/03/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/04/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/05/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/06/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/07/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/08/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/09/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/10/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/11/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/12/2033	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/01/2034	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/02/2034	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/03/2034	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/04/2034	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/05/2034	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/06/2034	€ 1.510,00	€ 285,46	€ 1.224,54
01/07/2034	€ 1.180,24	€ 223,15	€ 957,09
		€ 5.221,03	€ 22.396,53

PAGAMENTO ALTRI CREDITORI CHIROGRAFARI											
CHIROGRAFARI	Banca Intesa Sanpaolo	Pitagora Spa	Italo SPV srl (Santander)	Condominio ACISOS RC	Residenza Lorica	Banca Intesa Sanpaolo	Condominio via P. Gerace	Comune RC	AdE - Riscossione	AdE	TOTALE
DEBITO	€ 2.818,45	€ 6.750,00	€ 19.132,65	€ 5.135,60	€ 255,00	€ 460,34	€ 28,50	€ 3.765,61	€ 3.085,81	€ 15.297,49	€ 56.729,45
%	4,968%	11,899%	33,726%	9,053%	0,450%	0,811%	0,050%	6,638%	5,440%	26,966%	100,000%
01/07/2034	€ 16,38	€ 39,24	€ 111,22	€ 29,85	€ 1,48	€ 2,68	€ 0,17	€ 21,89	€ 17,94	€ 88,92	€ 329,76
01/08/2034	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/09/2034	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/10/2034	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/11/2034	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/12/2034	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/01/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/02/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/03/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/04/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/05/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/06/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/07/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/08/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/09/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/10/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/11/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/12/2035	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/01/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/02/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/03/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/04/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/05/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/06/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/07/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/08/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/09/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/10/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/11/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/12/2036	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/01/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/02/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/03/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/04/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/05/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/06/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/07/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/08/2037	€ 75,02	€ 179,67	€ 509,26	€ 136,70	€ 6,79	€ 12,25	€ 0,76	€ 100,23	€ 82,14	€ 407,18	€ 1.510,00
01/09/2037	€ 26,31	€ 63,02	€ 178,64	€ 47,95	€ 2,38	€ 4,29	€ 0,26	€ 35,17	€ 28,83	€ 142,84	€ 529,69

€ 56.729,45

Compiuta tale precisazione occorre passare ad esaminare la **completezza della documentazione prodotta**.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento. È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- l'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti;
- l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante

difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.

- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) la piena rispondenza della somma offerta ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 3/2012;
- h) l'attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

All'omologa del piano si sono opposti i seguenti creditori: **Banca Intesa San Paolo**, l'avv. **Miccoli Michele**, il sig. **Lutri Alfredo** e il **Condominio denominato "Acisos"**.

Tutti i creditori sopracitati hanno contestato la convenienza del piano (sotto il profilo del *quantum debeat* e della durata) rispetto all'alternativa liquidatoria.

In merito al requisito della convenienza il creditore Intesa SanPaolo spa ha, inoltre, dedotto l'erroneità del computo degli interessi riconosciuti in suo favore in quanto eseguito applicando il tasso legale in luogo di quello convenzionale.

L'avv. Michele Miccoli ed il sig. Lutri Alfredo hanno, inoltre, sollevato contestazioni in punto di meritevolezza degli odierni ricorrenti tenuto conto che questi ultimi hanno stipulato, in data 19.12.2008, un atto pubblico di transazione (con il quale questi ultimi hanno acquistato dalla società cooperativa Acisos 1 un cospicuo patrimonio immobiliare quale corrispettivo di una rinuncia al credito e di un accollo parziale del debito nei) successivamente revocato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 188/2021 del 08.02.2021.

Più precisamente, tali creditori (avv. Michele Miccoli ed sig. Lutri Alfredo) hanno dedotto:

- I) la carenza di legittimazione del sig. Foti;
- II) l'incompletezza e l'inattendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti;
- III) la sproporzione tra il numero degli immobili acquistati con l'atto di transazione e l'effettiva capacità reddituale dei cessionari;
- IV) la *participatio fraudis* della Altimari e del Foti (accertata dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria esperita, *ex art.* 2901 c.c. dal sig. Lutri Alfredo avverso il summenzionato atto di transazione);
- V) l'artificioso ribassamento operato con la transazione del effettivo credito vantato dal sig. Lutri;
- VI) il compimento di atti in frode ai creditori (in particolare i creditori osservano che i ricorrenti avrebbero alienato un appartamento e un garage senza specificare le sorti del danaro ricavato dalla vendita).

Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. **7, 8 e 9** della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che i ricorrenti:

- sono qualificabili alla stregua di “debitori persone fisiche” che non esercitano attività di impresa e che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile
- non sono soggette né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

In merito al profilo della **completezza documentale (cfr. contestazione n. I)**, giova, innanzitutto, osservare che la sentenza che ha accolto l’azione revocatoria è citata dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e nelle successive integrazioni, nonché dall’OCC nella sua relazione.

Ad ogni modo, l’omessa allegazione di tale documento non osta all’omologa del piano.

Infatti, l’accoglimento della domanda revocatoria non muta la situazione patrimoniale degli istanti in quanto l’inefficacia che determina l’*actio pauliana* è relativa operando la stessa soltanto nei confronti del creditore che propone l’azione senza incidere sulla validità dell’atto traslativo.

Per quanto attiene al presupposto di **ammissibilità** indicato dall’art. **7 co.1** secondo capoverso della Legge 3/2012, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento dei **creditori privilegiati** (Banca Intesa San Paolo) per una quota pari al **70%**, il soddisfacimento dei **creditori chirografari** (Avv. Miccoli Michele, Lutri Alfredo, Pitagora Spa, Italo SPV srl, Condominio Acisos RC, Residenza Lorica, Banca Intesa Sanpaolo, Condominio via P. Gerace) per una quota pari al **30%**, nonché l’integrale soddisfacimento (per il **100%**) dei **creditori chirografari**, Comune di RC, Agenzia delle Entrate e Riscossioni e Agenzia delle Entrate, mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio dei sovraindebitati – questi risulterebbero verosimilmente soddisfatti in misura inferiore tenuto conto che:

- che la prospettiva liquidatoria reca con sé l’inevitabile alea dell’esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- che in caso di liquidazione dei beni dal ricavato andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell’importo da assegnare in favore del creditore procedente.

In particolare, il piano prevede la corresponsione in favore del creditore ipotecario, Banca Intesa San Paolo, di una somma (pari ad euro **151.969,96**) superiore al presumibile ricavato di una vendita coattiva del patrimonio immobiliare dei ricorrenti (stimato dal gestore in euro 250.017,00 tenendo conto altresì della ctu redatta in seno alla procedura esecutiva immobiliare pendente) anche considerati i fisiologici ribassi d’asta e le spese ad essa connesse (spese legali, di pubblicità, compensi professionali spettanti al ctu ed al custode/delegato ecc.).

Tali considerazioni si pongono in linea di continuità con quanto affermato dal gestore nella sua relazione depositata in data 05.04.2022 secondo cui “...*la proposta del Piano del Consumatore garantisce un più congruo rapido e sicuro soddisfacimento delle pretese creditorie*”.

Dette argomentazioni valgono *a fortiori* per i creditori non ipotecari che in un eventuale riparto sarebbero postergati al privilegiato.

La **contestazione mossa dal creditore Banca Intesa SanPaolo** (in ordine al *quantum* degli interessi riconosciuti con il piano) non osta all’omologa del piano.

Sul punto, giova chiarire che l’art. 9 co. 3 *quater* della l. 3/2012 dispone espressamente quanto segue: “*Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del*

concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Da tale reticolo normativo emerge con chiarezza che gli interessi maturati successivamente al deposito del piano vadano calcolati al tasso legale e non già a quello convenzionale come sostiene la Banca.

Ad ogni modo, a prescindere dal tasso di interessi applicato, è evidente la convenienza del piano per l'istituto di credito che riceve in pagamento rateale un importo maggiore di quanto verosimilmente otterrebbe in via liquidatoria.

A ciò si aggiunga che il piano anticipa la naturale scadenza del mutuo di circa 7 anni.

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. 12 *bis* co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter) come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Prima di tutto occorre chiarire cosa intenda il Legislatore della riforma per “dolo” e “colpa grave”.

Al riguardo deve ritenersi che:

- si ha **colpa grave** se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente;
- si ha **dolo** quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente.

Tale valutazione si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente ad oggetto la ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti.

Con riguardo al caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni con dolo o colpa grave.

Da tale documentazione, infatti, emerge che il sovraindebitamento degli odierni ricorrenti è scaturito a seguito della prematura scomparsa del dott. Foti -marito della sig.ra Altimari- colpito da una grave malattia.

All'uopo, è opportuno considerare che l'intera debitoria è sorta prima del sopravvenire di tale evento imprevedibile, quando il Foti con il suo cospicuo reddito (pari a circa euro 6.000,00 mensili) derivante

dall'esercizio della professione di medico massimalista, garantiva ai propri familiari un elevato tenore di vita adempiendo regolarmente alle obbligazioni assunte.

Detta sopravvenienza ha, dunque, determinato un aggravamento della situazione debitoria originaria che sino a quel momento risultava, invece, proporzionata alle capacità reddituali del nucleo familiare. Pertanto, deve escludersi che (come sostenuto dai creditori chirografari con la **contestazione n. III**) lo squilibrio patrimoniale sia derivato dal perfezionamento della transazione stipulata in data 19.12.2008 dai coniugi Foti -Altimari tenuto conto che:

- 1) è ragionevole affermare che al momento del perfezionamento di tale atto i coniugi fossero perfettamente in grado di adempiere le obbligazioni contratte potendo contare sulle solide basi economiche del Foti;
- 2) a fronte dell'accollo di un debito di euro 69.998,00, il patrimonio dei debitori si è arricchito di numerosi immobili che hanno ampliato la garanzia patrimoniale generica di questi ultimi.

Le medesime ragioni valgono ad escludere che la transazione *de qua* debba qualificarsi considerarsi (cfr. **contestazioni IV, V**) come un atto in frode ai creditori ostativo all'omologa del piano.

Ed, invero, la non meritevolezza (sub specie di frode) del ricorrente-consumatore non può desumersi *ex se* dalla *participatio fraudis* accertata dal Tribunale di Reggio Calabria in sede di accoglimento della domanda revocatoria intrapresa dal sig. Lutri verso la citata transazione.

All'uopo, occorre precisare che il requisito della *participatio fraudis* ex art. 2901 c.c. opera su un piano diverso rispetto a quello della meritevolezza ex art. 7 co. 2 lett. d-ter) L. 3/2012.

Infatti, quest'ultima presuppone pur sempre una sproporzione tra le capacità restitutorie del debitore istante e le obbligazioni dallo stesso assunte; sproporzione che, per quanto già detto, non pare sussistere nel caso di specie atteso l'elevato reddito del Foti alla data del perfezionamento dell'atto traslativo.

Si aggiunga, che la sentenza n. 188/2021 ha accertato l'elemento della *participatio fraudis* solo ed esclusivamente con riferimento ad un creditore (sig. Alfredo Lutri) della società dante causa ed in relazione al patrimonio di quest'ultima; al contrario, nessun intento fraudolento è stato accertato con riguardo al ceto creditorio degli odierni ricorrenti che, anzi, a seguito della transazione ha visto ampliarsi la propria garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.

In conclusione, la frode accertata nell'alveo del giudizio di revocatoria non osta all'omologa del presente piano del consumatore.

Non ostacola l'omologa del piano neppure l'asserito compimento di un atto dispositivo da parte dei ricorrenti (cfr. **contestazione VI**) attesa la genericità della contestazione e la mancata prova del pregiudizio eventualmente arrecato al ceto creditorio anche alla luce della pluralità di beni presente nel patrimonio degli istanti.

Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che i ricorrenti abbiano agito con dolo, colpa grave o in frode.

Infine, *Nulla quaestio* in merito alla **contestazione n. I (carenza di legittimazione del Foti)** in quanto, come risulta dal documento depositato in data 04.01.2022, il ricorso concernente l'accesso alla procedura *de qua* risulta regolarmente sottoscritto da entrambi gli istanti.

Una precisazione va fatta in merito agli effetti che il piano esplica nei confronti del creditore chirografario che ha vittoriosamente esperito l'azione ex art. 2901 c.c. (sig. Alfredo Lutri) per la parte di credito che lo stesso continua a vantare nei confronti della società cooperativa (e che non ha formato oggetto di accollo).

Sul punto, non pare potersi dubitare che l'omologa del piano non impedisca a tale creditore di agire *in executivis* ex artt. 602 e ss. c.p.c. – una volta divenuta definitiva la revoca

dell'atto di transazione - per ottenere l'adempimento di quella parte di credito che non ha formato oggetto di accollo in sede di transazione e, che dunque, vede quale legittimata passiva la sola società ACISOS.

Infatti, per effetto della revocatoria, l'atto traslativo è inopponibile a detto creditore con la conseguenza che costui potrà pignorare i beni oggetto di transazione come se gli stessi non fossero mai fuoriusciti dal patrimonio della società.

Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3/ 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dai sig.ri **Altimari Anna Maria e Foti Domenico Filippo**;

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente; che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte del debitore e del garante ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 20.02.2023

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone